

# Pareri orientativi del Comitato centrale sugli emendamenti dello statuto (ai sensi dell'art. 27, comma 1 del Regolamento di applicazione dello Statuto)

n.	Proposta di modifica	Parere del CC
<b>1</b>	<p style="text-align: center;"><b>Titolo I</b> <b>SCOPI, ISCRITTI E STRUTTURA</b></p> <p><i>Art. 2</i> – Il MFE ha come scopo la lotta per la creazione di un ordine politico razionale, che, secondo la visione di Kant, può essere tale solo se abbraccia l'intera umanità. Il suo obiettivo ultimo è pertanto la federazione mondiale. I suoi obiettivi intermedi sono la Federazione europea, l'unificazione federale delle altre grandi famiglie del genere umano e la trasformazione dell'ONU in un governo mondiale parziale.</p> <p>Il MFE conduce la sua lotta per la Federazione europea, o per il suo primo nucleo aperto a tutti gli Stati che non abbiano partecipato alla sua costituzione, <b>in base ai principi contenuti nel Manifesto di Ventotene, elaborato da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni nel 1941</b>, nel quadro dell'Unione Europea dei Federalisti (UEF), di cui costituisce la sezione italiana, e la sua lotta per gli altri obiettivi intermedi e per il suo obiettivo finale nel quadro del Movimento Federalista Mondiale (WFM), di cui costituisce la sezione italiana.</p>	<p><i>favorevole</i> (1 voto contrario, 2 astenuti)</p>
<b>2</b>	<p style="text-align: center;"><b>Titolo II</b> <b>LA SEZIONE</b></p> <p><i>Art. 7</i> – L'organizzazione di base del MFE è la Sezione. Essa corrisponde in linea di massima al territorio di un Comune.</p> <p><i>Art. 8</i> – Compiti della Sezione sono:</p> <p>a) attuare nel proprio <del>Comune</del> <b>territorio</b> la linea politica del Movimento, arricchendola delle esperienze fatte a livello lo-cale, facendola conoscere ai propri concittadini e sviluppando un confronto permanente con le altre forze politiche e sociali;</p> <p>b) partecipare e far partecipare direttamente i soci, grazie al collegamento con l'Ufficio del Dibattito e con i suoi corrispondenti, alla discussione permanente sulla linea politica generale e sul federalismo come pensiero politico attivo;</p> <p>c) organizzare in modo sistematico, in armonia con le altre Sezioni e l'intero MFE, le campagne e le attività del tesseramento, del reclutamento e della formazione;</p> <p>d) finanziare almeno la propria attività ordinaria con le quote e con l'autofinanziamento.</p> <p>Ogni volta che sia possibile, l'attività della Sezione deve essere organizzata con la forma dell'assemblea aperta, o con forme equivalenti.</p>	<p><i>favorevole</i> (1 voto contrario, 2 astenuti)</p>
<b>3</b>	<p><i>Art. 10</i> – I soci della Sezione si riuniscono:</p> <p>a) in Assemblea ordinaria una volta all'anno per rinnovare le cariche sezionali;</p> <p>b) in Assemblea pregressuale per eleggere i delegati ai Congressi e discutere e deliberare sui temi posti all'ordine del giorno dei Congressi stessi;</p> <p>c) in Assemblea straordinaria ogniqualvolta sia necessario o per convocazione del Segretario o su richiesta di almeno 1/3 del Comitato direttivo o di <del>1/3</del> <b>1/5</b> degli iscritti.</p> <p>L'Assemblea ordinaria della Sezione elegge il Comitato direttivo, il Collegio dei Provirvi e il Collegio dei Revisori dei Conti.</p> <p>Nel corso di tale Assemblea, il rendiconto del Segretario uscente e il programma dell'attività futura devono riguardare analiticamente il modo con cui sono stati svolti, o ci si accinge a svolgere, i compiti della Sezione secondo quanto stabilito dall'Art. 8. Nel corso dell'Assemblea deve anche essere presentato il rendiconto finanziario.</p>	<p><i>favorevole</i> (1 voto contrario, 2 astenuti)</p>
<b>4</b>	<p style="text-align: center;"><b>Titolo III</b> <b>IL CENTRO REGIONALE</b></p> <p><i>Art. 14</i> – I Centri regionali vengono costituiti da un Congresso di delegati delle Sezioni della regione, indetto ad iniziativa di una o più Sezioni della regione stessa e sono riconosciuti dal Comitato <del>centrale</del> <b>federale</b>. La competenza del Centro regionale copre, in linea di massima, il territorio dei corrispondenti enti amministrativi.</p>	<p><i>favorevole</i> (1 voto contrario, 2 astenuti)</p>
<p><i>N.B.: vanno automaticamente modificati gli articoli 20, 21 (commi 1, 2a, 3 e 4), 22 (commi 1, 2 e 2 a), 23 (commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6), 24 (commi 2 e 4), 29 (comma 3), 32, 33 (comma 2), e 36 dello statuto, del punto 4 dell'appendice allo statuto e degli articoli 6, 8, 16, 17, 20,21, 24, 25 e 27 del regolamento di applicazione.</i></p>		

n.	Proposta di modifica	Parere del CC
5	<p style="text-align: center;"><b>Titolo IV</b> <b>IL CENTRO NAZIONALE</b></p> <p><i>Art. 20</i> – Sono organi del Centro nazionale: il Congresso nazionale, il Comitato centrale, la Direzione nazionale, <b>l’Ufficio di segreteria</b>, l’Ufficio del Dibattito, il Collegio centrale dei Proviviri, il Collegio centrale dei Revisori dei Conti.</p>	<p><i>sfavorevole</i> (1 voto a favore, 10 astenuti)</p>
6	<p style="text-align: center;"><b>Titolo IV</b> <b>IL CENTRO NAZIONALE</b></p> <p><i>Art. 21</i> – Il Congresso nazionale, nei limiti indicati dal 2° comma dell’art. 2, <b>è costituisce</b> l’Assemblea <b>sovvrana generale suprema</b> del MFE. Esso è costituito dai delegati delle Sezioni e viene convocato dal Comitato centrale almeno ogni due anni. La convocazione viene comunicata alle Sezioni, unitamente al regolamento del Congresso e al documento politico pregressuale, con almeno 45 giorni d’anticipo.</p> <p>Il Congresso elegge:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i membri del Comitato centrale di cui al punto ab) del successivo Art. 22;</li> <li>b) il Collegio centrale dei Proviviri;</li> <li>c) il Collegio centrale dei Revisori dei Conti;</li> <li>d) i delegati italiani al Congresso dell’UEF.</li> </ul> <p>Le votazioni al Congresso avvengono sulla base di mandati rappresentanti un numero di iscritti determinato di volta in volta dal Comitato centrale, che stabilisce anche il numero di mandati di cui ogni delegato potrà essere portatore. Il Comitato centrale stabilisce il regolamento del Congresso. Ai fini della determinazione del numero di mandati si tiene conto della media degli iscritti di ogni Sezione nei due anni precedenti quello in cui si tiene il Congresso.</p> <p>Le votazioni al Congresso avvengono sulla base di mandati rappresentanti un numero di iscritti determinato di volta in volta dal Comitato centrale, che stabilisce anche il numero di mandati di cui ogni delegato potrà essere portatore. Il Comitato centrale stabilisce il regolamento del Congresso. Ai fini della determinazione del numero di mandati si tiene conto della media degli iscritti di ogni Sezione nei due anni precedenti quello in cui si tiene il Congresso.</p> <p>Le elezioni dei membri del Comitato centrale di cui al punto ab) dell’Art. 22, del Collegio centrale dei Proviviri, del Collegio centrale dei Revisori dei Conti e dei delegati al Congresso dell’UEF si svolgono con la proporzionale pura, secondo le procedure stabilite dal regolamento di applicazione del presente statuto, sulla base di liste bloccate, legate a mozioni contrapposte. Qualora sia presentata una sola mozione, la lista ad essa collegata sarà aperta.</p>	<p><i>favorevole</i> (1 voto contrario, 2 astenuti)</p>
7	<p style="text-align: center;"><b>Titolo IV</b> <b>IL CENTRO NAZIONALE</b></p> <p><i>Art. 21</i> – Il Congresso nazionale, nei limiti indicati dal 2° comma dell’art. 2, è l’Assemblea sovvrana del MFE. Esso è costituito dai delegati delle Sezioni e viene convocato dal Comitato centrale almeno ogni due anni. La convocazione viene comunicata alle Sezioni, unitamente al regolamento del Congresso e al documento politico pregressuale, con almeno 45 giorni d’anticipo.</p> <p>Il Congresso elegge:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i membri del Comitato centrale di cui al punto ab) del successivo Art. 22;</li> <li><b>b) il Presidente del Comitato Centrale, in persona di uno dei membri in carica dello stesso, che non farà parte della Direzione Nazionale, né dell’Ufficio della Segreteria Nazionale;</b></li> <li>c) il Collegio centrale dei Proviviri;</li> <li>d) il Collegio centrale dei Revisori dei Conti;</li> <li>e) i delegati italiani al Congresso dell’UEF.</li> </ul> <p><i>(omissis)</i></p>	<p><i>sfavorevole</i> (1 voto a favore, 2 astenuti)</p>
<p><i>N.B.: Se il punto b) non viene approvato, decade la proposta di modifica dell’Art. 23, commi 1, 3 e 4.</i></p>		

n.	Proposta di modifica	Parere del CC
8	<p style="text-align: center;"><b>Titolo IV</b> <b>IL CENTRO NAZIONALE</b></p> <p><i>Art. 21</i> – Il Congresso nazionale, nei limiti indicati dal 2° comma dell’art. 2, è l’Assemblea sovrana del MFE. Esso è costituito dai delegati delle Sezioni e viene convocato dal Comitato centrale almeno ogni due anni. La convocazione viene comunicata alle Sezioni, unitamente al regolamento del Congresso e al documento politico pregressuale, con almeno 45 giorni d’anticipo.</p> <p>Il Congresso elegge:</p> <p>a) i membri del Comitato centrale di cui al punto ab) del successivo Art. 22;</p> <p>b) il Collegio centrale dei Probiviri;</p> <p>c) il Collegio centrale dei Revisori dei Conti;</p> <p>d) i delegati italiani al Congresso dell’UEF <b>su una lista di candidature rese conoscibili agli altri delegati con mezzi idonei, almeno quindici giorni prima dell’apertura del Congresso.</b> <i>(omissis)</i></p>	<p><i>sfavorevole</i> (1 voto a favore, 2 astenuti)</p>
9	<p style="text-align: center;"><b>Titolo IV</b> <b>IL CENTRO NAZIONALE</b></p> <p><i>Art. 22</i> – Il Comitato centrale è il <del>supremo</del> <b>massimo</b> organo direttivo del Movimento nell’intervallo fra due Congressi nazionali. Concreta la linea politica generale del MFE secondo le decisioni del Congresso nazionale, sviluppa e coordina, valendosi dell’opera della Direzione e della Segreteria, le attività del tesseramento, del reclutamento e della formazione, vigila perché lo Statuto sia rispettato e sceglie la città sede centrale del MFE.</p> <p>Il Comitato centrale è composto da:</p> <p>a) un numero di membri eletti, fissato dal Congresso su proposta del Comitato centrale uscente, non inferiore all’1,5 % del numero degli iscritti, dei quali:</p> <p>aa) uno per ogni Centro regionale avente fino a cinquecento iscritti, e due per ogni centro regionale avente più di cinquecento iscritti, eletti dalla rispettiva delegazione regionale al Congresso nazionale o dal Congresso regionale;</p> <p>ab) i rimanenti eletti direttamente dal Congresso nazionale con le modalità di cui all’Art. 21;</p> <p>b) i membri del Comitato federale dell’UEF iscritti al MFE;</p> <p>c) un numero di cooptati non superiore al 10% del numero di membri di cui al punto a), scelti tra responsabili di organizzazioni della “Forza federalista” e personalità di rilievo nazionale in considerazione delle funzioni esercitate o dei meriti acquisiti nell’azione federalista.</p>	<p><i>favorevole</i> (1 voto contrario, 2 astenuti)</p>
10	<p style="text-align: center;"><b>Titolo IV</b> <b>IL CENTRO NAZIONALE</b></p> <p><i>Art. 22</i> – Il Comitato centrale è il supremo organo direttivo del Movimento nell’intervallo fra due Congressi nazionali. Concreta la linea politica generale del MFE secondo le decisioni del Congresso nazionale, sviluppa e coordina, valendosi dell’opera della Direzione e della Segreteria, le attività del tesseramento, del reclutamento e della formazione, vigila perché lo Statuto sia rispettato e sceglie la città sede centrale del MFE.</p> <p>Il Comitato centrale è composto da:</p> <p>a) un numero di membri eletti, fissato dal Congresso su proposta del Comitato centrale uscente, non inferiore all’1,5 % del numero degli iscritti, dei quali:</p> <p>aa) uno per ogni Centro regionale avente fino a cinquecento iscritti, e due per ogni centro regionale avente più di cinquecento iscritti, eletti dalla rispettiva delegazione regionale al Congresso nazionale o dal Congresso regionale;</p> <p>ab) i rimanenti eletti direttamente dal Congresso nazionale con le modalità di cui all’Art. 21;</p> <p>b) i membri del Comitato federale dell’UEF iscritti al MFE;</p> <p><b>c) i militanti che hanno precedentemente ricoperto l’incarico di Presidente o Segretario del MFE;</b></p> <p>d) un numero di cooptati non superiore al 10% del numero di membri di cui al punto a), scelti tra responsabili di organizzazioni della “Forza federalista” e personalità di rilievo nazionale in considerazione delle funzioni esercitate o dei meriti acquisiti nell’azione federalista.</p>	<p><i>sfavorevole</i> (2 voti a favore, 8 astenuti)</p>

n.	Proposta di modifica	Parere del CC
11	<p style="text-align: center;"><b>Titolo IV</b> <b>IL CENTRO NAZIONALE</b></p> <p><i>Art. 23</i> – Il Comitato centrale si riunisce immediatamente dopo il Congresso nazionale, sotto la presidenza del Presidente <del>uscente del MFE o, in sua assenza o impedimento, di un vice-Presidente, coadiuvati dal Segretario</del>, del Comitato Centrale per eleggere la Direzione nazionale o almeno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.</p> <p>Il comitato Centrale deve comunque provvedere al massimo entro la riunione successiva, all'elezione della Direzione e alla nomina del direttore de <i>L'Unità europea</i>.</p> <p>Il Comitato si riunisce almeno tre volte all'anno. La data delle riunioni è stabilita dallo stesso Comitato centrale su proposta del Segretario. Può essere convocato in seduta straordinaria dalla Direzione nazionale o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Comitato stesso.</p> <p>L'ordine del giorno è deciso dalla Direzione su proposta del Segretario, dopo aver ascoltato l'Ufficio del Dibattito, e può essere modificato a maggioranza semplice del Comitato centrale.</p>	<p><i>sfavorevole</i> (1 voto a favore, 2 astenuti)</p>
<p><i>N.B.: Se non è stata approvata la proposta di modifica dell'Art. 21 comma 2b, questa proposta decade.</i></p>		
12	<p style="text-align: center;"><b>Titolo IV</b> <b>IL CENTRO NAZIONALE</b></p> <p><i>Art. 23</i> – Il Comitato centrale si riunisce immediatamente dopo il Congresso nazionale, sotto la presidenza del Presidente-uscente del MFE o, in sua assenza o impedimento, di un vice-Presidente, coadiuvati dal Segretario, per eleggere la Direzione nazionale <b>in persone che non ne abbiano fatto parte per sei anni consecutivi</b> o almeno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.</p> <p><i>(omissis)</i></p>	<p><i>sfavorevole</i> (1 voto a favore, 2 astenuti)</p>
13	<p style="text-align: center;"><b>Titolo IV</b> <b>IL CENTRO NAZIONALE</b></p> <p><i>Art. 23</i> – Il Comitato centrale si riunisce immediatamente dopo il Congresso nazionale, sotto la presidenza del Presidente-uscente del MFE o, in sua assenza o impedimento, di un vice-Presidente, coadiuvati dal Segretario, per eleggere la Direzione nazionale o almeno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.</p> <p>Il comitato Centrale deve comunque provvedere al massimo entro la riunione successiva, all'elezione della Direzione e alla nomina del direttore de <i>L'Unità europea</i>.</p> <p>Il Comitato si riunisce almeno tre volte all'anno. La data delle riunioni è stabilita dallo stesso Comitato centrale su proposta del <del>Segretario</del> <b>Presidente del Comitato Centrale</b>. Può essere convocato in seduta straordinaria dalla Direzione nazionale o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Comitato stesso.</p> <p>L'ordine del giorno è deciso dalla Direzione su proposta del Segretario, dopo aver ascoltato l'Ufficio del Dibattito, e può essere modificato a maggioranza semplice del Comitato centrale.</p>	<p><i>sfavorevole</i> (1 voto a favore, 2 astenuti)</p>
<p><i>N.B.: Se non è stata approvata la proposta di modifica dell'Art. 21 comma 2b, questa proposta decade</i></p>		
14	<p style="text-align: center;"><b>Titolo IV</b> <b>IL CENTRO NAZIONALE</b></p> <p><i>Art. 23</i> – Il Comitato centrale si riunisce immediatamente dopo il Congresso nazionale, sotto la presidenza del Presidente-uscente del MFE o, in sua assenza o impedimento, di un vice-Presidente, coadiuvati dal Segretario, per eleggere la Direzione nazionale o almeno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.</p> <p>Il comitato Centrale deve comunque provvedere al massimo entro la riunione successiva, all'elezione della Direzione e alla nomina del direttore de <i>L'Unità europea</i>.</p> <p>Il Comitato si riunisce almeno tre volte all'anno. La data delle riunioni è stabilita dallo stesso Comitato centrale su proposta del Segretario. Può essere convocato in seduta straordinaria dalla Direzione nazionale o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Comitato stesso.</p> <p>L'ordine del giorno è deciso <del>dalla Direzione su proposta del Segretario</del>, <b>dal Presidente del Comitato Centrale, che riceve le proposte dalla Direzione Nazionale e dai componenti del Comitato Centrale</b>, dopo aver ascoltato l'Ufficio del Dibattito, e può essere modificato a maggioranza semplice del Comitato centrale.</p>	<p><i>sfavorevole</i> (1 voto a favore, 2 astenuti)</p>
<p><i>N.B.: Se non è stata approvata la proposta di modifica dell'Art. 21 comma 2b, questa proposta decade</i></p>		

n.	Proposta di modifica	Parere del CC
16	<p style="text-align: center;"><b>Titolo IV</b> <b>IL CENTRO NAZIONALE</b></p> <p><i>Art. 23</i> – Il Comitato centrale si riunisce immediatamente dopo il Congresso nazionale, sotto la presidenza del Presidente-uscente del MFE o, in sua assenza o impedimento, di un vice-Presidente, coadiuvati dal Segretario, per eleggere la Direzione nazionale o almeno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.</p> <p>Il comitato Centrale deve comunque provvedere al massimo entro la riunione successiva, all'elezione della Direzione e alla nomina del direttore de <i>L'Unità europea</i>.</p> <p>Il Comitato si riunisce almeno tre volte all'anno. La data delle riunioni è stabilita dallo stesso Comitato centrale su proposta del Segretario. Può essere convocato in seduta straordinaria dalla Direzione nazionale o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Comitato stesso.</p> <p>L'ordine del giorno è deciso <del>dalla Direzione su proposta del dal Segretario, dopo aver ascoltato l'Ufficio del Dibattito,</del> e può essere modificato a maggioranza semplice del Comitato centrale.</p>	<p><i>favorevole</i> (1 voto contrario, 2 astenuti)</p>
17	<p style="text-align: center;"><b>Titolo IV</b> <b>IL CENTRO NAZIONALE</b></p> <p><i>Art. 23</i> – Il Comitato centrale si riunisce immediatamente dopo il Congresso nazionale, sotto la presidenza del Presidente-uscente del MFE o, in sua assenza o impedimento, di un vice-Presidente, coadiuvati dal Segretario, per eleggere la Direzione nazionale o almeno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.</p> <p>Il comitato Centrale deve comunque provvedere al massimo entro la riunione successiva, all'elezione della Direzione e alla nomina del direttore de <i>L'Unità europea</i>.</p> <p>Il Comitato si riunisce almeno tre volte all'anno. La data delle riunioni è stabilita dallo stesso Comitato centrale su proposta del Segretario. Può essere convocato in seduta straordinaria dalla Direzione nazionale o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Comitato stesso.</p> <p>L'ordine del giorno è deciso dalla Direzione su proposta del Segretario, dopo aver ascoltato l'Ufficio del Dibattito, e può essere modificato a maggioranza semplice del Comitato centrale.</p> <p><b>Il Presidente presiede le riunioni del Comitato Centrale e della Direzione Nazionale. Il Segretario è responsabile di fronte al Comitato Centrale dell'attuazione della linea politica decisa dal Congresso.</b></p>	<p><i>sfavorevole</i> (2 voti a favore, 8 astenuti)</p>
18	<p style="text-align: center;"><b>Titolo IV</b> <b>IL CENTRO NAZIONALE</b></p> <p><i>Art. 23</i> – Il Comitato centrale si riunisce immediatamente dopo il Congresso nazionale, sotto la presidenza del Presidente-uscente del MFE o, in sua assenza o impedimento, di un vice-Presidente, coadiuvati dal Segretario, per eleggere la Direzione nazionale o almeno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.</p> <p>Il comitato Centrale deve comunque provvedere al massimo entro la riunione successiva, all'elezione della Direzione e alla nomina del direttore de <i>L'Unità europea</i>.</p> <p>Il Comitato si riunisce almeno tre volte all'anno. La data delle riunioni è stabilita dallo stesso Comitato centrale su proposta del Segretario. Può essere convocato in seduta straordinaria dalla Direzione nazionale o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Comitato stesso.</p> <p>L'ordine del giorno è deciso dalla Direzione su proposta del Segretario, dopo aver ascoltato l'Ufficio del Dibattito, e può essere modificato a maggioranza semplice del Comitato centrale.</p> <p><b>Le proposte che il Comitato Centrale voterà devono essere rese conoscibili con mezzi idonei ai suoi membri, almeno sette giorni prima della data della riunione in cui saranno messe ai voti; gli emendamenti alle proposte devono essere resi conoscibili con mezzi idonei ai membri del Comitato Centrale, entro quattro giorni prima della data della riunione. Il Presidente del Comitato Centrale garantirà la messa ai voti di tutte le proposte ed emendamenti pervenuti entro i termini suindicati.</b></p> <p><b>Durante le riunioni del Comitato Centrale, il Presidente Nazionale, il Segretario Nazionale ed il Tesoriere Nazionale avranno sedici minuti di tempo per dare le loro comunicazioni ai presenti, ciascuno dei membri presenti alla riunione, che chiederà la parola, ne avrà otto, altri presenti che chiederanno la parola, cinque; il Presidente del Comitato Centrale garantirà il rispetto dei tempi indicati dal presente comma.</b></p>	<p><i>sfavorevole</i> (1 voto a favore, 5 astenuti)</p>
<p><i>N.B.: Se non è stata approvata la proposta di modifica dell'Art. 21 comma 2b, la proposta relativa al Presidente del Comitato centrale decade</i></p>		

n.	Proposta di modifica	Parere del CC
19	<p style="text-align: center;"><b>Titolo IV</b> <b>IL CENTRO NAZIONALE</b></p> <p><i>Art. 24</i> – La Direzione nazionale è composta dal Presidente del MFE, da uno o più vice-Presidenti, dal Segretario, da uno o più vice-Segretari, dal Tesoriere e da un numero di membri <b>eletti</b> fino a un totale di trenta. Di essa fanno inoltre parte di diritto anche un membro delegato dalla Gioventù Federalista Europea, <b>i segretari regionali e i militanti che hanno precedentemente ricoperto l'incarico di Presidente o Segretario del MFE.</b></p>	<p><i>sfavorevole</i> (1 voto a favore, 10 astensioni)</p>
20	<p style="text-align: center;"><b>Titolo IV</b> <b>IL CENTRO NAZIONALE</b></p> <p><i>Art. 25</i> – L'Ufficio di Segreteria è composto dal Presidente del MFE, da uno o più vice-Presidenti, dal Segretario, da uno o più vice-Segretari, dal Tesoriere, <b>il Presidente e il Segretario della GFE, il direttore de L'Unità Europea. Garantisce una gestione collegiale del Movimento; prepara le riunioni istituzionali del Comitato Centrale e della Direzione; contribuisce ad una tempestiva elaborazione di prese di posizione, comunicati stampa e altre iniziative; favorisce il coordinamento con le organizzazioni della forza federalista.</b></p> <p><i>N.B.: Se questo nuovo articolo viene approvato, la numerazione di tutti gli articoli successivi slitta di un'unità</i></p>	<p><i>sfavorevole</i> (1 voto a favore, 10 astenuti)</p>
21	<p style="text-align: center;"><b>Titolo IV</b> <b>IL CENTRO NAZIONALE</b></p> <p><i>Art. 25</i> – L'Ufficio del Dibattito è un organo comune e paritetico del MFE e della Gioventù Federalista Europea.</p> <p>Esso è composto dai Presidenti e dai Segretari del MFE e della GFE e da almeno due membri eletti dalle rispettive Direzioni fra i quali deve essere eletto il coordinatore.</p> <p>Esso ha come funzione, in comune con i suoi corrispondenti sezionali e regionali, quella di stabilire il supporto organizzato indispensabile per la piena circolazione nel Movimento del pensiero di tutti i suoi aderenti, senza discriminazioni fra dirigenti e diretti <del>e senza alcuna paratia stagna.</del></p> <p>L'Ufficio del Dibattito organizza, almeno una volta all'anno, una riunione nazionale, aperta a tutti gli iscritti, su temi che riguardano la lotta del Movimento e le sue emergenze teoriche, ma sono ancora in stato di gestazione e non richiedono decisioni immediate.</p>	<p><i>Favorevole</i> (1 voto contrario, 5 astensioni)</p>
22	<p style="text-align: center;"><b>Titolo IV</b> <b>IL CENTRO NAZIONALE</b></p> <p><i>Art. 25</i> – L'Ufficio del Dibattito è un organo comune e paritetico del MFE e della Gioventù Federalista Europea.</p> <p>Esso è composto dai Presidenti e dai Segretari del MFE e della GFE e da almeno due membri eletti dalle rispettive Direzioni fra i quali deve essere eletto il coordinatore.</p> <p>Esso ha come funzione, in comune con i suoi corrispondenti sezionali e regionali, quella di stabilire il supporto organizzato indispensabile per la piena circolazione nel Movimento del pensiero di tutti i suoi aderenti, senza discriminazioni fra dirigenti e diretti e senza alcuna paratia stagna.</p> <p>L'Ufficio del Dibattito organizza, almeno una volta all'anno, una riunione nazionale, aperta a tutti gli iscritti, su temi che riguardano la lotta del Movimento e le sue emergenze teoriche, ma sono ancora in stato di gestazione e non richiedono decisioni immediate.</p> <p><b>Il coordinatore dell'Ufficio del Dibattito ne riporta le indicazioni al Comitato centrale.</b></p>	<p><i>favorevole</i> (1 voto contrario, 5 astensioni)</p>

<b>n.</b>	<b>Proposta di modifica</b>	<b>Note</b>
<b>23</b>	<p style="text-align: center;"><b>Titolo V</b> <b>PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI</b></p> <p><i>Art. 30</i> – Qualora una Sezione svolga azione in contrasto <b>con lo statuto o</b> con le direttive del Movimento o trascuri di svolgere l’attività di sua competenza, o si renda responsabile di irregolarità, il Comitato regionale competente deve prendere una delle seguenti misure disciplinari, dandone immediata comunicazione alla Segreteria nazionale:</p> <p>a) destituzione del Comitato direttivo sezionale e sua sostituzione con un commissario; b) scioglimento della Sezione e nomina di un commissario per la sua ricostituzione.</p> <p>Il commissario deve ricevere un mandato limitato nel tempo, che non può superare i sei mesi e decade automaticamente allo spirare di esso.</p>	<p><i>favorevole</i> (1 voto contrario, 5 astensioni)</p>
<b>24</b>	<p style="text-align: center;"><b>Titolo V</b> <b>PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI</b></p> <p><i>Art. 31</i> – Qualora la Direzione nazionale del MFE venga a conoscenza del verificarsi di una delle ipotesi previste dal primo comma dell’art. 30, ne dà immediata comunicazione alla competente segreteria regionale, che è tenuta a convocare il Comitato regionale entro 30 giorni dalla data della comunicazione della Direzione, affinché venga presa una decisione in merito.</p> <p>Qualora il Comitato regionale, investito a norma del presente articolo, abbia trascurato di esaminare il caso, i provvedimenti previsti dall’art. 30 sono di competenza della Direzione nazionale.</p> <p>Qualora un Centro regionale svolga azione in contrasto <b>con lo statuto o</b> con le direttive del Movimento o trascuri di svolgere l’attività di sua competenza, o si renda responsabile di irregolarità, la Direzione nazionale deve prendere una delle seguenti misure disciplinari:</p> <p>a) destituzione del Comitato regionale e sua sostituzione con un commissario; b) scioglimento del Centro regionale e nomina di un commissario per la sua ricostituzione.</p> <p>Il commissario deve ricevere un mandato limitato nel tempo, che non può superare i sei mesi e decade automaticamente allo spirare di esso.</p>	<p><i>favorevole</i> (1 voto contrario, 5 astensioni)</p>